

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

*Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 60/Csr del 25 marzo 2015 concernente
"Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)"*

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;
- VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 14 febbraio 1974, n. 37 concernente "*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la "*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*" conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- VISTO l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "*Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*" recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;
- VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa a "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7 con il quale è stato approvato il "*Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 <<Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>*";
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987*";
- VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr del 25 marzo 2015 sul documento recante "*Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali*";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute;

CONSIDERATO che, come richiamato dal sopra citato Accordo-Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;

CONSIDERATO, altresì, che -secondo lo stesso Accordo- gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi al momento rientranti nei LEA, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;

RILEVATO che con la sottoscrizione dell'Accordo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate ad operarne il recepimento entro dodici mesi dalla adozione e che occorre, quindi, provvedere in merito;

RILEVATA la necessità di rimandare ad un successivo atto, da adottarsi a cura del Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, l'emanazione delle disposizioni attuative concernenti, in particolare, l'istituzione di un elenco regionale pubblico per l'iscrizione a) dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate che operano nel settore degli IAA; b) delle figure professionali sanitarie e non e degli operatori attivi in ambito IAA e c) dei soggetti erogatori della formazione;

RITENUTO di dovere prevedere modalità transitorie per l'accesso al predetto elenco;

RITENUTO di dovere prevedere, infine, che le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi ulteriori costi a carico del bilancio della Regione,

DECRETA

Articolo 1

(Norma di recepimento e principi generali)

1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, sono recepite ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio della Regione siciliana le *"Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IIA)"* di cui all'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, da qui in poi richiamati come *"Linee Guida"* e *"Accordo"*. Le *"Linee Guida"*, compendiate nell'allegato A, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con il recepimento dell'Accordo e delle *Linee Guida* e in conformità con quanto previsto dagli stessi la Regione siciliana si propone di garantire corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali, di seguito richiamati come IAA, allo scopo di tutelare la salute e l'incolumità degli utenti e degli operatori e di salvaguardare il benessere degli animali impiegati.
3. La Regione siciliana promuove, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale, la diffusione degli IAA nel rispetto dell'Accordo e delle *Linee Guida*.
4. Agli IAA, che comprendono tre ambiti di intervento, ovvero: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA), viene riconosciuta valenza terapeutica, riabilitativa educativa e ludico-ricreativa.

Articolo 2

(Definizioni e campo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto e in conformità con quanto previsto dall'Accordo e dalle *Linee Guida*, si intende per:

all

8

- a) Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;
 - b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto;
 - c) Attività assistita con gli Animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;
 - d) Equipe multidisciplinare: gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;
 - e) Cani di assistenza a persone con disabilità: cani appartenenti alla specie *Canis familiaris* che, in conformità alle disposizioni contenute nell'*Accordo* e nelle *Linee Guida*, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.
2. Dal campo di applicazione del presente decreto sono escluse le attività sportivo-agonistiche con animali.

Articolo 3

(Equipe multidisciplinare per gli IAA)

1. In conformità con quanto previsto dall'*Accordo* e dalle *Linee Guida* nel territorio della Regione siciliana la elaborazione e la conduzione dei progetti di IAA devono essere curate da una equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori individuati dalle *Linee Guida* allegate.

Articolo 4

(Formazione)

1. Le figure professionali e gli operatori che nel territorio della Regione siciliana svolgono attività in ambito IAA devono possedere una specifica formazione acquisita e certificata in base ai criteri stabiliti dalle *Linee Guida*.
2. Ai fini del comma 1 è riconosciuta la formazione erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e dall'Istituto Superiore di Sanità.
3. La Regione siciliana riconosce altresì la formazione erogata dagli Enti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e il Cefpas, dalle Istituzioni universitarie e dagli enti privati in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4.;
4. Gli Enti, sia pubblici che privati, di cui al precedente comma 3., accreditati in conformità all'*Accordo* e alle *Linee Guida*, devono comunque essere riconosciuti dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ed iscritti in un apposito elenco regionale da istituirsi ai sensi del decreto di cui al successivo articolo 9;
5. La formazione erogata presso altre Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano se conforme a quanto previsto dall'*Accordo* e dalle *Linee Guida* viene riconosciuta nel territorio

df

della Regione siciliana. In tale caso le figure professionali e gli operatori interessati per essere iscritti nell'elenco regionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, devono dimostrare di essere registrati presso una Azienda sanitaria, non necessariamente del territorio siciliano.

6. La realizzazione dei corsi di formazione da parte degli Enti organizzatori non comporta costi a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5

(Animali impiegati negli IAA)

1. In conformità con quanto stabilito dalle *Linee Guida* nel territorio della Regione siciliana possono essere impiegati negli IAA gli animali appartenenti a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo e, in particolare: Cane, cavallo, asino, gatto e coniglio.
2. L'impiego in progetti di TAA e di EAA di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere preventivamente autorizzato dal Centro Nazionale di Referenza per gli IAA, sentito il Ministero della salute, dietro presentazione, per il tramite del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, di un progetto che ne individui e descriva le motivazioni e la metodologia di impiego.
3. Prima di essere ammessi all'impiego negli IAA gli animali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere appositamente preparati e sottoposti a valutazione sia sanitaria che comportamentale in conformità con quanto previsto dalle *Linee Guida*. L'idoneità sanitaria e comportamentale del singolo animale deve essere costantemente monitorata in conformità con quanto indicato dalle linee guida. Il responsabile dell'animale e il medico veterinario componente l'equipe forniscono, su richiesta delle Autorità competenti, la documentazione attestante la preparazione e la valutazione di idoneità effettuate.
4. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti Anagrafiche Nazionali.
5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli animali devono altresì rispondere ai criteri riportati nelle *Linee Guida*.

Articolo 6

(Cani di assistenza alle persone con disabilità)

1. Ai cani di supporto alle persone con disabilità che sono specificatamente formati per tale attività attraverso un percorso di addestramento conforme ai requisiti previsti dall'Assistance Dogs International (ADI), è rilasciato un apposito riconoscimento.
2. I cani che ai sensi del comma 1. sono riconosciuti come cani d'assistenza alle persone con disabilità usufruiscono di tutte le agevolazioni previste dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 e successive modifiche e integrazioni in conformità all'articolo 6, comma 3, dell'*Accordo*.
3. La Regione siciliana promuove l'attivazione di percorsi formativi e di addestramento finalizzati alla acquisizione del riconoscimento di cui al comma 1 per i cani di assistenza alle persone con disabilità.

Articolo 7

(Obblighi per le strutture, le figure professionali e gli operatori)

1. Gli IAA devono essere effettuati presso Centri specializzati e strutture non specializzate, pubblici o privati, che rispondono ai requisiti stabiliti dalle *Linee Guida*.
2. I Centri specializzati e le strutture di cui al comma 1 che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, devono possedere apposito *nulla osta* rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per

territorio previa dimostrazione della conformità alle vigenti normative, ivi comprese le disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza, e sulla base dei requisiti stabiliti dalle *Linee Guida*.

3. A seguito della acquisizione del *nulla osta* di cui al comma 2 i Centri specializzati e le strutture pubbliche o private che intendono effettuare TAA ed AAA richiedono l'iscrizione nell'apposito Elenco regionale previsto dall'articolo 9 del presente decreto.
4. Le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso le strutture riconosciute ai sensi del comma 2 devono essere registrati presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. Effettuata la registrazione le Aziende Sanitarie Provinciali trasmettono le informazioni al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per l'iscrizione nell'apposito Elenco da istituirsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
5. L'Elenco dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate riconosciute e l'Elenco delle figure professionali e degli operatori è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito dell'Assessorato regionale della salute e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul corrispondente sito.
6. Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile è tenuto a verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano registrati presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di una Azienda Sanitaria e iscritti nell'elenco di cui al comma 5.

Articolo 8

(Relazione annuale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA sono tenuti a trasmettere l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.
2. I Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA sono tenuti alla trasmissione di ulteriore documentazione integrativa che dovesse essere richiesta dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA ai fini dell'elaborazione dei dati e della stesura della relazione che lo stesso Centro è tenuto ad inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell'anno successivo per le valutazioni di competenza dello stesso Ministero ai sensi dell'*Accordo*.

Articolo 9

(Norma di rinvio)

1. Con successivo decreto assessoriale sono individuate le disposizioni attuative concernenti, in particolare, l'istituzione di un Elenco regionale pubblico in tre sezioni per l'iscrizione:
 - a) dei Centri specializzati e delle strutture riconosciute che erogano IAA;
 - b) delle figure professionali sanitarie e non e degli operatori attivi in ambito IAA;
 - c) degli Enti riconosciuti per la erogazione della formazione.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'accesso agli Elenchi.

Articolo 10

(Oneri finanziari)

1. Dall'attuazione dell'*Accordo* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane,

M *2*

strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. Le strutture già operanti ai fini della erogazione di IAA devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle *Linee Guida* entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto e comunque entro e non oltre il 25 marzo 2018.
2. Le figure professionali e gli operatori che sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA devono acquisire, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto e comunque entro e non oltre il 25 marzo 2018, una specifica idoneità sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle *Linee Guida*.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, li 23 MAR. 2016

L'ASSESSORE PER LA SALUTE
(On.le Baldassarre Gucciardi)

Il Dirigente Generale
(I. Tozzo)

Il Dirigente del servizio 8
(A. Virga)

